

CASERTA DECIDE

STATUTO

Parte prima - Principi e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile è costituita l'Associazione Caserta Decide (d'ora in avanti denominata Associazione).

1.2 L'Associazione ha sede in Caserta alla via San Carlo, 115. Potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La variazione di sede all'interno del Comune di Caserta non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 3 - Principi e scopi dell'Associazione

3.1 L'Associazione è una comunità di cittadine e cittadini che si riconoscono nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni, dell'eguaglianza, dell'antirazzismo, della giustizia sociale, dell'inclusione rivolta alle persone con disabilità ed a soggetti che vivono in condizioni di difficoltà socio-economiche, della sostenibilità ambientale e della parità di genere e intendono elaborare e praticare progetti sociali e politici basati su partecipazione, trasparenza e inclusione per il governo della città di Caserta.

3.2 Per il perseguimento di questo fine, l'Associazione riconosce la necessità di elaborare nuove forme di partecipazione politica e sociale.

3.3 L'Associazione assume la trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell'azione dei propri eletti come condizione principale per un'effettiva partecipazione.

3.4 L'Associazione promuove un nuovo modello di sviluppo della città e del territorio, non speculativo e non privatistico, da attuare attraverso la creazione di nuove forme di governo partecipato, responsabile e consapevole, basate sulle buone pratiche, sulla trasparenza, sulla conoscenza, sulla condivisione, sulla giustizia e sul superamento di ogni tipo di discriminazione.

3.5 L'Associazione non ha scopo di lucro.

3.6 L'Associazione:

- a) promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città;
- b) elabora programmi per il governo della città;
- c) organizza iniziative pubbliche su temi di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
- d) promuove campagne su temi e obiettivi specifici;
- e) promuove luoghi per lo svolgimento di attività sociali, culturali e politiche;
- f) promuove pratiche di economia solidale e sostenibile;

- g) organizza inchieste per lo studio del territorio e delle trasformazioni sociali;
- h) organizza iniziative di formazione politica;
- i) promuove strumenti di informazione e comunicazione;
- j) partecipa a reti locali, nazionali e internazionali e promuove la realizzazione di azioni comuni;
- k) valuta di volta in volta la propria modalità di partecipazione alle tornate elettorali;
- l) partecipa, attraverso i propri eletti, all'attività amministrativa.

Art. 4 - Partecipazione

4.1 L'Associazione promuove la partecipazione dei cittadini valorizzando le competenze e gli interessi di ciascuno e stimolando il loro apporto creativo, autonomo e responsabile.

4.2 Per favorire la partecipazione, l'Associazione organizza la propria attività e il funzionamento dei propri organi in modo da mettere tutti i soci in condizione di intervenire nelle discussioni e creare un clima favorevole al dibattito e all'elaborazione di scelte condivise.

4.3 L'Associazione opera, sia nella sua vita interna, sia nell'elaborazione di proposte per la gestione politica e amministrativa della città, secondo il principio cardine per cui la partecipazione deve prevedere il pieno accesso ai processi decisionali.

4.4 Nell'attività dell'Associazione viene privilegiato il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l'adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze.

Parte seconda - Organi

Articolo 5 - Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci (di seguito "Assemblea");
- b) [...*omissis*...];
- c) Il Coordinamento;
- d) Il Coordinatore;
- e) Il Collegio dei Garanti.

5.2 Tutte le cariche sono elettive e gratuite e l'Associazione si impegna a favorire le condizioni del miglior ricambio nei ruoli.

Articolo 6 - L'Assemblea dei soci

6.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione.

6.2 [*omissis*].

6.3 All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

Articolo 7 - Competenze dell'Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea ordinaria deve:

- a) elaborare e approvare i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che definiscano le linee politiche generali dell'Associazione;
- b) approvare regolamenti interni;
- c) approvare la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative;
- d) eleggere e revocare il Coordinatore e il Coordinamento;
- e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- f) [...omissis...];
- g) deliberare su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Coordinamento.

7.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre) e almeno tre volte all'anno per permettere ai soci di esprimere pareri sulle attività associative.

8.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata:

- a) dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
- c) da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Coordinamento.

Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni

9.1 Per la validità delle delibere Assembleari, è necessaria la maggioranza dei voti e la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

9.1.1 Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.1.2 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.2 L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita:

- a) con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;
- b) in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.3 L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita:

- a) con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.

9.4 Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti anche per delega.

9.5 Ogni socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre soci assenti.

9.6 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Svolgimento e verbalizzazione

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore. In caso di assenza anche del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da un qualsiasi membro del Coordinamento.

10.2 In assenza di tutti i membri del Coordinamento, l'Assemblea nomina un Coordinatore dell'Assemblea.

10.3 In caso di assenza del Segretario (o suo impedimento) il Coordinatore nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario pro-tempore dell'Assemblea che provvede alla redazione del verbale.

10.4 Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

10.5 Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Coordinatore, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, nominati dal Segretario in caso di votazioni, e sarà oggetto di approvazione nella seduta successiva.

Articolo 11 - Omissis

[...]

Articolo 12 - Nomina e composizione del Coordinamento

12.1 Il Coordinamento è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, tra cui il Coordinatore, eletti dall'Assemblea dei Soci secondo regolamento di cui in Appendice 1 del presente Statuto.

12.1.1 Gli eletti e i nominati negli Organi Amministrativi ed Istituzionali soci di Caserta Decide, che non sono già membri del Coordinamento, ne sono membri di diritto. Tali membri di diritto non concorrono al numero massimo.

12.2 Il Coordinamento rimane in carica per 3 (tre) anni e i componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un componente, l'Assemblea può eleggere un nuovo membro, sentito il Coordinamento; i componenti così introdotti rimangono in carica fino alla fine del mandato del Coordinamento.

12.3 Il Coordinatore propone, nelle modalità di cui all'Appendice 1, un Vice Coordinatore, un Tesoriere e un Segretario.

12.4 Il Coordinamento può delegare particolari attribuzioni, deleghe specifiche o il compimento di atti specificatamente determinati, ad uno o più componenti.

Articolo 13 - Competenza del Coordinamento

Il Coordinamento è l'organo di attuazione della linea politica e operativa dell'Associazione ed agisce in ottemperanza delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per violazioni statutarie o per disallineamento dalle linee politiche generali approvate. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti

inerenti all'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.

Articolo 14 - Convocazione e deliberazioni del Coordinamento

14.1 Il Coordinamento si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni due mesi.

14.2 La convocazione avverrà nelle forme che il Coordinamento riterrà opportuno rispettando un congruo preavviso.

14.3 Le riunioni del Coordinamento sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Coordinamento.

14.4 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio.

14.5 Il Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore.

Articolo 15 - Ruoli all'interno del Coordinamento

15.1 Il Coordinatore:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
- c) dura in carica quanto il Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci;
- d) convoca, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Coordinamento, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore;
- e) convoca e presiede l'Assemblea e il Coordinamento;
- f) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Coordinamento, relazionando al Coordinamento sulle attività compiute.

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

15.3 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione;
- b) predispose lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili;
- c) provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Coordinamento.

15.4 Il Segretario:

- a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Coordinamento e coadiuva il Coordinatore ed il Coordinamento nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Coordinamento nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 16 - Il Collegio dei Garanti

16.1 Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci garantendo la presenza di entrambi i generi. I componenti del Collegio di Garanzia restano in carica per tre anni.

16.2 Il Collegio di Garanzia:

- a) svolge la funzione di sorveglianza del rispetto dello Statuto e dei regolamenti e di tutela dei diritti delle persone aderenti all'Associazione;
- b) vigila sulle nuove adesioni, delle quali dovrà tenere un elenco aggiornato di concerto con il Coordinamento;
- c) istruisce la discussione Assembleare sui provvedimenti di esclusione dei soci.

Parte terza - Attività sociale

Art. 17 - Socie e soci

17.1 L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte le persone.

17.2 Sono socie e soci dell'Associazione tutte le cittadine e i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea. La richiesta di adesione implica l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione. Al Collegio di Garanzia è riservata la possibilità di sospendere preventivamente e sottoporre al voto dell'Assemblea l'adesione di singoli soci.

17.2.1 L'Assemblea può decidere, su proposta di ogni singolo socio, sentito il Coordinamento, il conferimento di tessere Honoris Causa (gratuite e a validità indefinita) a persone che si siano distinte per attività speciali, in coerenza con i principi e le linee politiche dell'Associazione, in misura da esserne di queste esempio ai membri stessi ed all'esterno. L'interessato dovrà accettare pubblicamente la tessera, sottoscrivendone i relativi obblighi, ad eccezione del versamento della quota annuale.

È possibile il conferimento di tessere Honoris Causa in misura di massimo una per genere. Può farsi eccezione laddove l'azione motivo di eccellenza sia stata eseguita insieme da due o più soggetti.

17.3 I soci hanno pari diritti tra loro.

17.4 I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

17.5 L'adesione all'Associazione ha durata annuale ed è rinnovabile annualmente.

17.6 L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto.

17.7 L'associato decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte. La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale.

17.8 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea in sessione riservata ai soci su istruttoria condotta dal Collegio dei Garanti in contraddittorio con l'interessato nei casi in cui il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione assumendo comportamenti o svolgendo o tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le finalità dell'Associazione.

17.9 La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Art. 18 - Informazione e comunicazione

18.1 L'Associazione garantisce ai soci una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. In particolare, tutti i soci vengono tempestivamente informati sull'attività degli organi dell'Associazione e su quella degli eletti nelle amministrazioni locali, sull'attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre l'Associazione mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all'adozione di scelte politiche.

18.2 L'Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutti i cittadini circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali, informare sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19 - Finanziamento

19.1 L'Associazione privilegia il principio dell'autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:

- a) quote associative;
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento;
- e) quote versate dai componenti delle assemblee elettive secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dall'Assemblea.

19.2 L'Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.

19.3 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

19.4 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispose il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea dei soci approva entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

19.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell'Associazione.

Art. 20 - Responsabilità sulle obbligazioni

Per le obbligazioni dell'Associazione deliberate o ratificate dall'Assemblea dei soci o dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l'Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri dell'Assemblea o del Coordinamento che hanno deliberato l'assunzione dell'obbligazione.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili. Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell'Associazione.

Norme finali

Art. 22 - Norme finali

22.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

22.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Appendice 1.

Elezioni Coordinamento e Coordinatore.

L'Elezione del Coordinamento e del Coordinatore deve essere effettuata dall'Assemblea dei Soci dopo la Convocazione di una fase congressuale.

Hanno diritto a partecipare all'elezione del Coordinamento e del Coordinatore tutti i soci con diritto di voto.

L'Assemblea elegge al suo interno, con voto palese per alzata di mano, il Presidente del Congresso, che svolge il ruolo di Presidente di Seggio. Il Presidente del Congresso nomina almeno uno Scrutatore scegliendolo tra i soci non candidati a ricoprire cariche elettive dell'associazione.

Il Presidente raccoglie e comunica all'Assemblea i nomi dei candidati alla carica di Coordinatore.

Ciascun candidato alla carica di Coordinatore presenta, contestualmente alla sua candidatura, un documento politico ed una lista di candidati membri del Coordinamento in ordine prefissato secondo il seguente criterio:

1. Al primo posto il candidato Coordinatore
2. Al secondo posto il candidato Vice Coordinatore
3. Al terzo posto il Tesoriere
4. Al Quarto Posto il Segretario
5. Candidato al Coordinamento (obbligatorio)
6. Candidato al Coordinamento (facoltativo)
7. Candidato al Coordinamento (facoltativo)
8. Candidato al Coordinamento (facoltativo)
9. Candidato al Coordinamento (facoltativo)

Ogni genere deve essere rappresentato da almeno 1/3 dei candidati al coordinamento distribuiti in maniera uniforme in lista, garantendo almeno 2 membri nei primi 5 posti.

Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura alla carica di Coordinatore con relativa lista collegata, il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'elezione del Coordinamento, che è dichiarato eletto se raggiunge la metà più uno dei voti dei presenti.

Laddove il numero è superiore al massimo le elezioni si terranno come segue.

1. Il Presidente chiede ai Soci Delegati di indicare con voto palese la lista del candidato Coordinatore preferito.
2. Il Presidente si accerta che ogni Delegato voti solo per una lista.
3. Il Presidente comunica i risultati della votazione.
4. Se una lista raggiunge un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti, il suo candidato viene eletto Coordinatore dell'Associazione. I membri del Coordinamento sono eletti assegnando a ciascuna lista o gruppo di liste i seggi in misura proporzionale ai voti conseguiti applicando il metodo l'Hondt e rispettando l'ordine di presentazione. Al suo interno il Coordinamento nomina alle cariche di Vice Coordinatore, Tesoriere e Segretario i soci indicati come tali nella lista vincente.
5. Se nessuna lista raggiunge un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti si procede al ballottaggio tra le due più votate con voto per alzata di mano.
6. La lista più votata ottiene un numero di 5 (cinque) eletti. Gli altri 4 membri sono eletti assegnando a ciascuna lista o gruppo di liste i seggi in misura proporzionale ai voti

conseguiti al primo turno applicando il metodo l'Hondt e rispettando l'ordine di presentazione.

7. Al suo interno il Coordinamento nomina alle cariche di Vice Coordinatore, Tesoriere e Segretario i soci indicati come tali nella lista vincente.

Una volta eletto il Coordinamento, la Presidenza del Congresso cede la Presidenza dell'Assemblea dei Soci al nuovo Coordinatore, che porta a conclusione la fase congressuale.

ABSTRACT MODIFICHE

Lo Statuto in vigore di Caserta Decide è nato un anno, nei frenetici giorni della creazione e dell'organizzazione della lista, ed è quindi normale dopo un anno rivalutarne struttura e contenuti alla luce dell'evoluzione della stessa nell'ultimo anno.

Per migliorare efficienza ed efficacia dell'azione politica, abbiamo reso il Coordinamento un organo più esecutivo e snello, tramite una riduzione dei membri base del Coordinamento (da min 11 a max 9), una ridefinizione delle competenze degli organi dell'associazione, una definizione di una regola di elezione delle cariche, una revisione delle regole ridondanti o in contrasto tra loro.

La parte prima contenente Principi e Scopi dell'organizzazione non è stata modificata.

La parte seconda, relativa agli organi ha visto diverse modifiche.

All'articolo 5.1 (e nell'11 et al) sono stati eliminati i Gruppi di Lavoro come organi dell'associazione, perché ritenuti strumenti di lavoro attivabili comunque senza doversi porre il problema di aprirli per non affollare il Coordinamento.

Negli articoli 7 e segg. di definizione degli organi è stato ridefinito l'equilibrio dei poteri tra Assemblea e Coordinamento, orientandosi alla costruzione di un Coordinamento più snello ed esecutivo ed un'Assemblea Sovrana (Art.5.2) meno ratificatrice che dirotta le energie sull'elaborazione di linee guida generali e approfondimenti sulle questioni contingenti.

Le quote rosa sono state mantenute ma rimodulate alla luce dei regolamenti elettivi introdotti, contemperando l'esigenza di una consistente rappresentanza politica, con quelle di una reale rappresentatività della base da parte degli eletti (art. 12.1 e regolamento elettorale App.1)

Introdotta in parte terza il tesseramento honoris causa.

Infine il regolamento, che formalizza la corrispondenza simultanea esistente tra una piattaforma politica, un Coordinatore e la squadra che propone, mediante l'introduzione di listini bloccati dove i candidati poi si sottopongono alla legittimazione da parte dell'Assemblea.

Lista correzioni:

3	Inserite altre su antirazzismo e giustizia sociale	Parte prima
3.6 k)	Non solo alle amministrative	Parte prima
5.1	Eliminato punto b)	GdL
5.2	Eliminato Maggior messo miglior	Ricambio
6.1	Incorporato 6.2	Forma
7.1f	Eliminato punto f)	GdL
7.1g	Eliminato in punto g) “indirizi e direttive generali” perché già in punto a)	Forma
9.1	Esplicitato art.21 del CC	Forma
11	Eliminato Art.11	GdL
12.1	Modificato da (minimo 11” a “da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove)”	Coordinamento Composizione
12.1	Eliminati referenti GdL	GdL
12.1	Eliminato quote rosa perché diverse e nel regolamento	Quote rosa Forma
12.1	Riferimento a regolamento elettorale	Coordinamento Elezione
12.1.1	Aggiunti membri di diritto che nn concorrono al numero massimo	Coordinamento Composizione
12.2	Tolto il limite dei due mandati	Coordinamento Elezione
12.2	Revisionata nomina surroghe a seguito modifica regolamento	Coordinamento Elezione
12.3	Cariche proposte all’elezione e non più nomina del Coordinatore post voto.	Coordinamento Elezione
12.4	Separato dal 12.3 il secondo comma	Forma
13	Eliminato non coerenza e messo disallineamento da quanto approvato, criterio oggettivo	Coordinamento Revoca
14.3	Metà più uno	Coordinamento Funzionamento
16	Tolto metà di tre e messo presenza entrambi i generi.	Forma
17.2.1	Introdotta tessera honoris causa	Tesseramento
Appendice 1	Regolamento. Legame Tesi-Coordinatore-Cariche e Coordinamento	Coordinamento Elezione
Appendice 1	Quote di genere portate a un terzo dei candidato ma imponendo 2 tra i primi 5.	Quote rosa